



**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** l'istanza della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee - Sezione Provinciale di Salerno, con sede in via R. Conforti, 17 - tel/fax 089/2417709 - email [salerno@fipsas.it](mailto:salerno@fipsas.it) - CF 95080950652, assunta a prot. n. 25287 del 18.9.24, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per effettuare una gara di pesca sportiva, in data 13.10.24 dalle ore 9.30 alle 12.30 denominata "Campionato provinciale individuale di canna da riva 2^ prova", presso il molo Manfredi del Porto Commerciale di Salerno;
- CONSIDERATO** che la gara è autorizzata dal CONI (Gare di Preminente Interesse Nazionale) e dalla FIPSAS ed è iscritta nel Calendario Nazionale Gare, per cui tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto della circolare "Normativa FIPSAS 2023";
- CONSIDERATO** che lo svolgimento della manifestazione non prevede il posizionamento di apprestamenti sulle aree portuali, essendo previsto solo l'utilizzo dell'attrezzo canna da riva;
- VISTA** la nota della locale Capitaneria di Porto assunta al prot. n. 26889 del 07.10.24, con la quale si esprimeva nulla osta allo svolgimento della gara fatte salve eventuali richieste d'accosto di navi da crociera ad oggi non prevenute;
- VISTO** il verbale di sopralluogo del 09/02/2022, assunto a protocollo AdSP n. 3448 del 11/02/2022, relativo alle prescrizioni per l'effettuazione delle gare di pesca presso il molo Manfredi;
- RITENUTO** necessario individuare un tratto di banchina non interferente con le altre abituali attività portuali per lo svolgimento di detta gara;
- VISTI** gli artt. 36 R.N.C. e n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L. 84/94.
- VISTI** gli atti d'ufficio e la proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze, in merito alla emanazione di un'Ordinanza ai sensi del citato art. 6 legge 84/94;

**IL DIRIGENTE**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'articolo 10, c.4 lett.c della L.84/94

**IL SEGRETARIO GENERALE**



### RENDE NOTO

Che in data 13/10/24 verrà effettuata una gara di pesca sportiva con canna denominata: "Campionato provinciale individuale di canna da riva 2<sup>a</sup> prova" presso il molo Manfredi del porto di Salerno;

### ORDINA

#### Art. 1

Ai soli fini demaniali marittimi, l'Avv. Matteo Torlino nella sua qualità di Presidente FIPSAS – Sezione Provinciale di Salerno (d'ora in avanti Richiedente) - e il sig. Francesco Siano in qualità di responsabile Società Pesca Sportiva Arechi di Salerno (d'ora in avanti Organizzatore), provvederanno ad effettuare una gara di pesca sportiva denominata: "Campionato provinciale individuale di canna da riva 2<sup>a</sup> prova", da effettuarsi a cura della Società S.P.S. Arechi (organizzatore ing. Francesco Siano tel. 3396080041) **il giorno 13/10/24, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il Molo Manfredi del Porto di Salerno, nel tratto di banchina compreso tra il limite sud dell'edificio della Stazione Marittima e la testata del prolungamento del molo**, facendo salvo eventuali altre autorizzazioni di Enti e/o Soggetti terzi.

**Non è consentito l'utilizzo di altro tratto di banchina quale campo di gara né di aree per la sosta veicolare.**

#### Art. 2

E' vietato un utilizzo diverso, anche solo pedonale, dell'area interessata dalla manifestazione, tranne che per le persone e le attrezzature opportunamente individuabili con logo della manifestazione. Il tutto è riferito al solo giorno e orario della manifestazione. E' autorizzato altresì l'ingresso veicolare collegato e strumentale alla manifestazione.

#### Art. 3

Le persone autorizzate alla effettuazione della gara di pesca sono esclusivamente quelle inserite in apposito elenco predisposto dal Presidente della suindicata Associazione sportiva, da comunicare a questa A.d.S.P. ed alla Capitaneria di Porto di Salerno.

Ciascun concorrente alla gara è tenuto a:

- non interferire con la navigazione e/o le operazioni portuali;
- non gettare alcun oggetto in mare;
- lasciare il posto occupato assolutamente libero da qualsiasi rifiuto;
- ottemperare a qualsiasi disposizione, anche verbale, impartita dal personale della Capitaneria di Porto o dell'A.d.S.P., per motivi connessi alla sicurezza della navigazione e/o portuale;
- utilizzare, per la gara di pesca, esclusivamente l'attrezzo della canna;
- osservare tutte le disposizioni vigenti del regolamento F.I.P.S.A.S.
- garantire, che il pescato potrà essere destinato all'alimentazione umana solo previo controllo veterinario.

Il Richiedente assume piena responsabilità in ordine al corretto svolgimento della manifestazione ed in particolare provvederà a:

- far partecipare alla gara solo atleti iscritti alla Federazione di appartenenza e muniti di assicurazione;
- installare lungo la fascia demaniale interessata alla gara apposita segnaletica/cartellonistica informativa dell'evento
- sospendere la manifestazione, in presenza di avverse condizioni meteo marine;



- riportare le aree demaniali in pristino stato, provvedendo alla relativa pulizia e facendo espresso divieto dell'installazione di strutture ed opere, nonché di modifiche non autorizzate dello stato dei luoghi;

#### Art. 4

Ogni ulteriore responsabilità civile e/o penale per eventuali danni che persone, cose o beni del demanio marittimo dovessero subire mentre vengono effettuate le operazioni di cui alla presente autorizzazione, ricadono esclusivamente a totale carico del Richiedente, ritenendosi sin d'ora questa Autorità di Sistema Portuale manlevata da ogni responsabilità.

L'Ufficio Territoriale di Salerno si riserva la facoltà di compiere riscontri e controlli ove ritenuti necessari ed opportuni, richiamando le norme poste a tutela, con i relativi vincoli assoggettanti l'area oggetto della manifestazione sportiva e relative sanzioni.

Si precisa, infine, che il richiedente dovrà munirsi di ogni altro eventuale parere previsto e/o richiesto dalla vigente normativa, nonché dei relativi nulla osta da richiedersi ad altre Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati (concessionari), a diverso titolo eventualmente interessati.

La presente Ordinanza è valida ai soli fini demaniali marittimi e fa salva ogni eventuali ulteriori valutazioni e/o prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto, in particolare per quanto concerne le esigenze connesse alla sicurezza della navigazione ed alla circolazione portuale.

#### Art. 5

I contravventori, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone ed alle cose che possano derivare da condotte vietate, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 C.N.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare far osservare l'applicazione della presente Ordinanza, che resterà valida, sino al termine della manifestazione, nonché delle operazioni di pulizia e ripristino dello stato dell'area demaniale interessata.

Napoli, li 09.10.2024

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA